



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**REGIONE DEL VENETO**

**E**

**VENETO STRADE S.P.A.**

**PER LA REDAZIONE DEL**

***“PIANO TRIENNALE DELLA VIABILITA’ 2021-2023”***

**E DEL**

***“PIANO DELLA MOBILITA’ CICLISTICA REGIONALE”***



ab8dd32d



L'anno duemilaventi oggi \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, in Venezia, Palazzo Balbi:

- la **Regione Veneto**, di seguito denominata “Regione”, per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
  - la società “**Veneto Strade S.p.A.**”, in qualità di concessionario, – C.F. e Partita IVA 03345230274, con sede in Venezia Mestre –via Baseggio n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- di seguito entrambi denominati “Parti” per brevità;

#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 75 del 14.07.2020 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano Regionale Trasporti (PRT);
- il Piano trova la sua base normativa nella Legge Regionale 25/1998 “Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale”, in particolare in particolare all’art. 11 che prevede che “..la Regione approvi il Piano regionale dei trasporti e provveda al suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità...”;
- il Piano individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, strettamente coerente al suo quadro strategico, in parte già previsti dall’ordinamento regionale ed in parte introdotti dal Piano stesso. Tra gli strumenti di pianificazione previsti, la cui predisposizione è già stabilita dalle vigenti normative di settore, assumono particolare priorità e rilevanza il “Piano regionale della mobilità ciclistica” ed il “Piano Regionale Triennale della Viabilità” (ex art. 96, L.R. 11/2001);

#### CONSIDERATO CHE:

- con la L.R. 13/04/2001, n. 11, e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato le modalità di intervento e gestione della rete stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo n. 112/98;
- l’art. 92 della L.R. 11/2001 stabilisce che, sulla rete viaria trasferita ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998, la Regione provvede:
  - a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l’approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità nell’ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;
  - b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;



- c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali;
- d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche;
- l'art. 95 della L.R. 11/2001 prevede che il Consiglio Regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione, definisca l'aggiornamento del Piano Triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria trasferita;
  - con provvedimento n. 60 del 24/07/2002 il Consiglio Regionale ha approvato il “Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2002-2004”;
  - con provvedimento n. 10 del 21/02/2007 il Consiglio Regionale ha approvato il “Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2006-2008”;
  - con provvedimento n. 6 del 04/03/2009 il Consiglio Regionale ha approvato il “Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2009-2011”;
  - con provvedimento n. 115 del 19/09/2012 il Consiglio Regionale ha approvato “L'integrazione al Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria 2009-2011”;
  - nelle fasi di gestione dei citati Piani regionali, le società Veneto Strade S.p.A., Vi.Abilità S.p.A. e le Province interessate, che gestiscono la rete stradale trasferita, hanno attivato numerosi interventi, sino a giungere alla conclusione di gran parte degli interventi previsti dai vari Piani approvati;
  - il DPCM del 21.12.2019 del c.d. “Rientro strade”, di riclassifica della rete stradale di interesse nazionale, e la Legge n. 2 dell'11 gennaio 2018, riguardante lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, richiedono una prioritaria predisposizione ed attuazione da parte della Regione del Veneto;
  - nel corso del 2020 è entrata in esercizio, per singole tratte, la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, un'arteria che, al suo completamento, collegherà Montebelluna (VI) a Spresiano (TV) passando per il distretto industriale di Thiene-Schio, per Bassano del Grappa e a nord di Treviso, interconnettendosi a tre autostrade (da ovest: l'A4, l'A31 e l'A27), modificando conseguentemente gli scenari di mobilità attualmente esistenti, anche con riferimento al traffico merci;
  - si ritiene ora necessario promuovere una nuova fase di programmazione di opere viarie, tenendo conto delle ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel prossimo triennio 2021-2023, attivando dapprima una ricognizione generale dello stato di attuazione dei Piani approvati;

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- la Legge n. 2 del dell'11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia;



- la citata Legge n. 2/2018 prevede, conseguentemente, che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, debbano perseguire gli obiettivi di rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini;
- le Regioni, ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 2/2018, per il conseguimento delle finalità di cui sopra, devono predisporre e approvare il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, con cadenza triennale, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica e con il Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica;
- con la Legge Regionale n. 35 dell'8 agosto 2019 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands", la Regione, anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 2/2018, promuove il turismo in bicicletta, quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale;
- la Regione, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. n. 35/2019, è tenuta ad individuare nell'ambito della programmazione regionale uno specifico "Piano regionale di sviluppo del cicloturismo" quale strumento di programmazione per la promozione e valorizzazione del cicloturismo;

#### **DATO ATTO CHE**

- con la L.R. n. 29 del 25/10/2001 la Giunta regionale ha costituito la Veneto Strade S.p.A., Società a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali;
- con provvedimento n. 59 del 24/07/2002, il Consiglio Regionale del Veneto ha individuato la rete viaria di interesse regionale;
- in data 20/12/2002 è stato stipulato, tra le parti, Atto di Concessione, con il quale la Regione del Veneto ha affidato a Veneto Strade S.p.A. le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete stradale di interesse regionale, Concessione successivamente integrata con atti aggiuntivi stipulati in data 12/11/2003 e in data 30/12/2011;
- il suddetto Atto comprende, in particolare, fra le attività in concessione, anche la progettazione e l'esecuzione di interventi compresi nei Piani Triennali della Viabilità approvati dal Consiglio regionale;
- con la L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha conferito a Veneto Strade S.p.A. ulteriori funzioni quali quelle relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, oltre che funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato;
- la Veneto Strade S.p.A. è iscritta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e qualificata quale "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi



dell'art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D.Lgs n. 50/2016, anche alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2017;

- con D.G.R. n. 1690 del 19 novembre 2019 è stato conferito alla Società Veneto Strade, in virtù di un Accordo di Programma tra Regione del Veneto e la stessa Veneto Strade, l'incarico per la progettazione ed esecuzione di interventi ciclabili di interesse nazionale, in attuazione della Legge n. 2 dell'11 gennaio 2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", e regionale ricadenti nel territorio veneto;
- con D.G.R. n. 1899 del 17 dicembre 2019 è stato conferito alla Società Veneto Strade, in virtù di un Accordo di Programma tra Regione del Veneto e la stessa Veneto Strade, l'incarico per la realizzazione di interventi di adeguamento della segnaletica cicloturistica regionale della Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.), in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands";

#### POSTO CHE

- la Regione Veneto intende addivenire alla redazione del "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2021-2023" e del "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica", in collaborazione con la Società Veneto Strade,
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., laddove prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

#### CONSIDERATO CHE

1. sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
2. sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
3. è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione



dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;

4. le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto della presente intesa;
  5. risulta necessario disciplinare quanto sopra, attraverso la sottoscrizione di un **Accordo di Collaborazione**, volto a regolare le obbligazioni tra le parti, sinteticamente con i seguenti contenuti:
    - a) individuazione di Veneto Strade S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile dell'esecuzione dei contratti da stipulare per la redazione del "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2021-2023" e del "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica";
    - b) supervisione e coordinamento della Regione del Veneto di tutte le attività da espletare da parte di Veneto Strade S.p.A.;
    - c) finanziamento da parte della Regione delle somme necessarie al rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per l'espletamento delle funzioni affidate di cui al successivo art 3;
- Vista la L.R. 13/2001, n. 11, art. 92-95;
  - Vista la L.R. n. 29 del 25/10/2001;
  - Viste le delibere del Consiglio regionale n. 60 del 24/07/2002, n. 10 del 21/02/2007, n. 6 del 04/03/2009 e n. 115 del 19/09/2012;
  - Visto il D.Lgs n. 50/2016, art. 5;
  - Vista la L.R. n. 54/2012, art. 2, comma 2;
  - Visto il D.P.C.M. in data 21.11.2019;
  - Vista la L.R. n. Legge Regionale n. 36 dell'1.12.2020 "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022".
  - Visto il Piano Regionale dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale in data 14 luglio 2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.

#### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

#### ART. 2 - OGGETTO

Con il presente Accordo di Collaborazione la Regione del Veneto e la Società Veneto Strade si impegnano a realizzare congiuntamente ed ognuno per la propria parte, le attività necessarie alla redazione dei seguenti Piani:

- a) **"Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2021-2023"**
- b) **"Piano Regionale della Mobilità Ciclistica"**.

Il "Piano Triennale di Interventi per l'adeguamento della rete viaria – Triennio 2021-2023" dovrà delineare il



nuovo sistema infrastrutturale del Veneto in coordinamento ed armonizzazione funzionale delle politiche del Piano Regionale dei Trasporti e degli strumenti di programmazione statale ed europea, programmando, in funzione delle risorse assegnate per il triennio 2021-2023, gli interventi infrastrutturali nuovi o di adeguamento dell'esistente, gli interventi di manutenzione straordinaria, di mitigazione ambientale e i lavori urgenti. Oltre agli interventi infrastrutturali, il Piano potrà prevedere di assegnare risorse a studi e progettazioni inerenti la rete viaria oltre che pianificare risorse per attività di monitoraggio e catasto strade.

Il “Piano Regionale della Mobilità Ciclistica” dovrà definire un sistema di mobilità ciclistica regionale di livello territoriale e locale che, con il coinvolgimento dei diversi livelli territoriali/istituzionali e le partecipazioni dei diversi soggetti interessati, permetta di individuare le dorsali della rete ciclabile regionale e i principali itinerari da realizzare, di creare una rete dei percorsi ciclabili di diverso livello gerarchico e di funzione, le tipologie di intervento e i relativi costi di attuazione.

I Piani entreranno a pieno titolo negli strumenti di pianificazione e di programmazione trasportistica della Regione del Veneto.

### ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’

#### a) “Piano Triennale di Interventi per l’adeguamento della rete viaria – Triennio 2021-2023”:

##### Fase a1): Attività propedeutiche

Le attività propedeutiche dovranno consistere in una prima analisi e valutazione dello stato attuale delle infrastrutture nel territorio regionale, anche in funzione delle problematiche di sicurezza inerenti il trasporto eccezionale. Attraverso tale analisi, e dell’avvio di una verifica normativa e strategica in materia di trasporto, in coordinamento con il Piano Regionale dei Trasporti, si dovranno definire in questa fase i criteri metodologici di redazione del Piano.

##### Fase a2): Analisi del contesto di riferimento

In questa fase, attraverso l’analisi dei flussi di mobilità, dei comportamenti dell’utenza e del quadro di riferimento territoriale, socioeconomico e infrastrutturale del Veneto, saranno verificati lo stato e la consistenza delle infrastrutture esistenti. Da tale attività di verifica ed analisi delle dinamiche del contesto, da confrontare all’efficienza complessiva delle infrastrutture esistenti, sarà possibile definire le eventuali carenze infrastrutturali e di conseguenza programmare gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di quelli nuovi necessari a potenziare il sistema esistente. Un focus dovrà riguardare anche il tema del trasporto eccezionale al fine di definire dei “corridoi” sicuri da dedicare a tale modalità di trasporto anche attraverso la redazione di un catasto strade.

##### Fase a3): Proposta di Piano e priorità degli interventi

In questa fase sarà definita una prima bozza di Piano che dovrà tener conto dei criteri metodologici definiti e soddisfare i principali requisiti prefissati. Nel Piano saranno delineati gli interventi di nuova realizzazione, interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, i lavori urgenti, i lavori di mitigazione ambientale oltre che studi, progettazioni e la stima dei costi di ciascun intervento da realizzare. Sulla base dei costi, e delle risorse disponibili, verrà definito l’ordine di priorità degli interventi.



La proposta di piano dovrà contenere uno specifico documento di analisi e valutazione delle infrastrutture e della mobilità, specificamente rivolta al traffico merci, tenuto conto delle rilevanti implicazioni che questo comporta sul livello di esercizio delle infrastrutture viarie stradali, con particolare riferimento all'entrata in esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta.

Fase a4): Piano di gestione

In questa fase saranno definite le linee guida e le norme di gestione ed attuazione del piano e per l'implementazione delle attività di monitoraggio.

Fase a5): Verifica ed approvazione del Piano

In questa fase sarà effettuata la condivisione con gli Enti territoriali interessati dagli interventi programmati e si procederà all'approvazione del Piano.

**b) “Piano della Mobilità Ciclistica”:**

Fase b1): Attività propedeutiche

Le attività propedeutiche dovranno consistere in una prima parte di ricognizione della pianificazione delle reti ciclabili di livello territoriale. Attraverso questa analisi si provvederà a delineare i riferimenti metodologici e i criteri da seguire per la pianificazione di un sistema di mobilità ciclistica diffusa a livello regionale. Durante questa fase dovranno essere inoltre individuati gli “attori chiave” e i portatori di interesse alla stesura di un piano della mobilità ciclistica di livello territoriale regionale.

Fase b2): Analisi del contesto di riferimento

In questa fase saranno svolte due attività; la prima riguarderà l'analisi del quadro di riferimento territoriale, socioeconomico e infrastrutturale, mentre nella seconda parte si analizzerà lo stato e la consistenza del sistema infrastrutturale potenzialmente ciclabile a livello regionale, provinciale e comunale. Questa fase comporterà un approfondito lavoro di ricerca e un costante rapporto con gli Enti in cui ricadono le infrastrutture ciclabili (esistenti e potenziali), ossia Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Parchi, aziende ferroviarie, etc. per definire una mappatura dettagliata delle piste ciclabili esistenti, delle infrastrutture utilizzate dagli itinerari ciclabili esistenti e dei vari progetti di piste ciclabili in corso di elaborazione.

Fase b3): Proposta di piano e definizione degli itinerari principali

In questa fase sarà definita una prima bozza di rete principale regionale, che dovrà tener conto dei criteri di definizione degli itinerari ciclabili prima riportati, e soddisfare i principali requisiti prefissati, ed una rete secondaria che funga da collegamento tra i rami della rete principale e quelli di diverso livello gerarchico.

Fase b4): Analisi di fattibilità economica e lista delle priorità

In questa fase sarà effettuata una stima dei costi della realizzazione della rete e della sua fattibilità economica, in termini di “ritorno” economico sui territori attraversati dalla stessa rete (analisi benefici-costi). Questa fase sarà svolta anche attraverso metodi analitici e/o metodi di mercato facendo riferimento ad esperienze nazionali ed o internazionali.

Fase b5): Piano di gestione della rete

In questa fase saranno definite le linee guida e le norme di gestione ed attuazione del piano e per





l'implementazione delle attività di monitoraggio. In quest'ultima fase potranno essere previste anche attività di divulgazione del Piano ciclabile Regionale a tutti gli enti territoriali e alle associazioni di settore e attività di sensibilizzazione (sito web, conferenze stampa, pubblicazioni, guide turistiche, app per smartphone ).

Fase b6): Verifica e approvazione del Piano

In questa fase sarà effettuata la condivisione con gli "attori chiave" e i portatori di interesse e si procederà all'approvazione del Piano, previa procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

**ART. 4 – ATTIVITA' DI VENETO STRADE**

La società Veneto Strade S.p.A. si impegna a svolgere per tutta la durata del presente Accordo, in cooperazione con la Regione del Veneto, gli studi e le attività necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, ed in particolare:

1. assumere il ruolo di soggetto attuatore e la responsabilità dei procedimenti che dovranno essere attivati per lo svolgimento delle attività di cui all'art.3;
2. effettuare le funzioni di stazione appaltante per il conferimento degli incarichi che verranno attivati per lo svolgimento delle attività assegnate;
3. elaborare i dati acquisiti in fase di analisi e di studio secondo disposizioni di cui al D.P.C.M. del 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso";
4. curare l'archiviazione dei dati stessi e delle informazioni rilevanti derivate inviandole alle strutture della Regione del Veneto interessate agli scopi del progetto;
5. fornire assistenza tecnica, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico;
6. predisporre la proposta progettuale di Piano secondo le modalità di cui all'art. 7;
7. assolvere i compiti e le funzioni definite nel presente Accordo nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

Per la realizzazione di dette attività Veneto Strade potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, individuabili attraverso l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, di accordi di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., pur restando ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Regione per tutte le attività svolte.

Resta inteso che le eventuali collaborazioni di terzi saranno formalizzate e regolate mediante intese dirette ed esclusive tra Veneto Strade e gli interessati e le relative competenze saranno a totale carico di Veneto Strade stessa che le renderà a costi reali.

La Regione sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte Veneto Strade. Nel caso di interruzione dell'iter realizzativo delle attività, non dipendente dalla società Veneto Strade S.p.A., che opera come soggetto attuatore, la Regione del Veneto riconoscerà alla società quanto spettante sulla base delle previsioni di cui al presente Accordo in relazione alle attività concretamente realizzate.

**ART. 5 – ATTIVITA' DI REGIONE DEL VENETO**

La Regione del Veneto si impegna a svolgere per tutta la durata del presente Accordo le seguenti attività:



1. condividere lo stato dell'arte delle iniziative in corso nelle materie oggetto dell'incarico;
2. rendere disponibile, per quanto attiene alla "Fase 2^ Analisi del contesto di riferimento", la documentazione disponibile a livello regionale, e in particolare, la mappatura dei percorsi ciclabili, approvata con D.G.R. n. 1001 del 21 luglio 2020;
3. adottare le misure organizzative e funzionali per assicurare l'operatività di Veneto Strade nell'attività in oggetto, fornendo altresì il necessario supporto nell'attività amministrativa;
4. coordinare il Tavolo tecnico di cui all'art. 7 incaricato di definire gli indirizzi delle attività, il rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative della collaborazione e verificare lo stato di avanzamento delle attività;
5. predisporre ed adottare i provvedimenti, necessari alla corretta attuazione delle attività finalizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'art.2;
6. partecipare in collaborazione con Veneto Strade alla stesura dei capitolati relativi alle procedure di affidamento e definire i criteri di nomina della commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alle stesse;
7. finalizzare l'esecuzione dell'Accordo agli obiettivi previsti, coordinare le azioni e le attività tecnico-scientifiche relative alle esigenze regionali, anche condividendo eventualmente gli esiti dell'intervento con le altre componenti e strutture operative regionali;
8. garantire che Veneto Strade riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione delle attività;
9. assolvere ai compiti e alle funzioni affidate dal presente accordo nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

#### ARTICOLO 6 – REFERENTI

La Regione del Veneto mette a disposizione di Veneto Strade tutta la documentazione in suo possesso funzionale alla realizzazione delle attività nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta stabiliti dai responsabili di progetto, anche attraverso la collaborazione di altri Enti territoriali.

Veneto Strade mette a disposizione tutte le conoscenze acquisite ed in corso di acquisizione nonché i materiali e tutti gli elaborati prodotti.

Responsabile delle attività per la Giunta Regionale è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Responsabile delle attività per la Veneto Strade S.p.A. è .....

#### ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La Regione del Veneto e la Veneto Strade S.p.A. si impegnano reciprocamente a favorire, per un periodo di tempo determinato, l'interscambio delle professionalità necessario per il perseguimento dei fini di cui al presente Accordo, e per lo svolgimento di tutte le attività riconducibili alle fasi di cui all'art. 3.

Dopo la sottoscrizione dell'Accordo si prevede di costituire un gruppo di lavoro congiunto Veneto Strade e Regione Veneto (Tavolo tecnico), coordinato dalla Regione del Veneto, incaricato di definire gli indirizzi tecnici delle attività, il rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative nel



progetto medesimo e verificarne lo stato di attuazione.

Il Tavolo tecnico è composto da uno o più referenti individuati da Veneto Strade e da uno o più incaricati della Regione del Veneto.

Il tavolo tecnico sarà coadiuvato anche dal “tavolo tecnico permanente” in materia di mobilità ciclistica regionale istituito con D.G.R. n. 1763 del 2 novembre 2016.

Potrà essere valutata altresì la possibilità di ricorrere ad una supervisione scientifica sulle attività da 1 a 5 di cui all’art. 3 mediante la stipula di specifico accordo con Università, redatto ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **ART. 8 – DURATA DELL’ATTIVITA’**

L’accordo avrà validità 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo e s’intende concluso con la stesura e condivisione di una relazione tecnica conclusiva corredata dei relativi elaborati grafici descrittivi ed interpretativi delle attività svolte.

La durata dell’accordo può essere prorogata per non più di sei mesi, avuto riguardo alla complessità delle attività previste nel Progetto. Il materiale, di proprietà comune delle due parti, è consegnato dalla Veneto Strade alla Giunta Regionale in un’unica copia cartacea e in formato digitale, secondo gli standard informatici che saranno concordati preventivamente alla consegna del materiale stesso.

#### **ART. 9 DOTAZIONE FINANZIARIA**

La Regione provvede per un importo massimo di Euro 336.829,94 (trecento trentaseimilaottocentoventinove/94), a fronte delle attività espletate da Veneto Strade, oggetto del presente accordo, con rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Il contributo di cui al precedente periodo si intende comprensivo delle spese generali e di ogni altra spesa in conseguenza dell’attività espletata.

L’avvio delle attività del presente Accordo da parte di Veneto Strade, è comunque subordinata all’acquisizione del formale provvedimento regionale di impegno di spesa.

#### **ART. 10 – MODALITA’ DI EROGAZIONE**

La liquidazione dei service tecnici e/o degli incarichi professionali o di qualunque tipologia di costo afferenti alle attività svolte da Veneto Strade S.p.A. nell’ambito del presente Accordo, saranno erogate, agli aventi diritto, da parte di Veneto Strade S.p.A., cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei professionisti/società incaricate. La Società provvederà ad inviare la propria fattura alla Regione che provvederà, nei termini di legge, al pagamento di quanto dovuto a Veneto Strade S.p.A.

Il rimborso dei costi afferenti alla struttura Veneto Strade S.p.A., e relativi all’impiego di personale, mezzi ed attrezzature e di quanto necessario, saranno pagati dalla Regione del Veneto in quota parte a titolo anticipatorio e a saldo, previa rendicontazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 11 – PROPRIETÀ DELLA**



**DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E SEGRETO D'UFFICIO**

La documentazione prodotta, gli eventuali rapporti tecnici dovranno essere pubblicati a cura e per nome del Tavolo tecnico costituito da Regione del Veneto - Giunta Regionale e Veneto Strade S.p.A.

Le parti si rendono garanti che il personale, destinato alle attività oggetto del presente accordo, rispetti il segreto d'ufficio per quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi e/o organizzativi eventualmente conosciuti nell'espletamento delle attività. In particolare si sottolinea la necessità di mantenere il segreto, nei confronti delle persone non autorizzate, per quanto riguarda i dati, le informazioni ed i documenti riservati, con eccezione di quelli che le Parti saranno obbligate a rilevare in base alla normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria.

**ARTICOLO 12 – RECESSO**

Qualora l'attuazione delle attività dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità di cui al presente accordo, la Veneto Strade, per le attività di competenza, ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo PEC istituzionale, sarà fissato dal Direttore Regionale della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Trascorso inutilmente tale termine, il Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture e Trasporti si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del sostegno previa diffida ad adempiere entro ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di PEC istituzionale.

Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso, il presente accordo è risolto di diritto.

**ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Veneto Strade S.p.A., garantisce che il trattamento dei dati personali trasferiti dalla Regione del Veneto nell'ambito del presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui Veneto Strade Spa andrà ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente accordo.

**ARTICOLO 14– ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata del presente Accordo.

**ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potessero sorgere fra le parti relativamente all'esecuzione e all'interpretazione delle clausole di cui al presente accordo che non si fossero potute definire in via amministrativa sono devolute al



TAR del Veneto. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 16 – ESECUTIVITA’**

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Veneto Strade S.p.A.

Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

#### **ART. 17 – DOMICILIO DELLE PARTI**

La Società elegge il proprio domicilio in Venezia Mestre - via Baseggio n. 5, la Regione del Veneto presso Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.

#### **ARTICOLO 18 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Strade S.p.A.

*Accordo con VS per Piano Ciclabili e Piano viabilità\_rev03.doc*

